

Citta' metropolitana di Torino

67R71 - D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 – domanda in data 31/07/2007 del Consorzio Irriguo “Gore Riunite Possetti, Martinetto e Corrore” di rinnovo del riconoscimento di antico diritto di derivazione d'acqua dal Torrente Luserna in Comune di Lusernetta - Regione Buontempo - ad uso irriguo e domestico.

Pratica prov. 67R71 Cod. Utenza TO01378 ASSENSO

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 3096 del 21/06/2021; Codice Univoco: TO-A-10698

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire al Consorzio Irriguo “Gore Riunite Possetti, Martinetto e Corrore”, P.IVA n. 94519720018 con sede legale in Lusernetta, Cascina Danna n. 4, il rinnovo del riconoscimento di antico diritto di derivazione d'acqua dal Torrente Luserna per la “Gora Possetti” nel territorio del Comune di Lusernetta già assentita con D.M. LL.PP n. 8666 del 30/04/1934, rispettivamente in misura di litri/sec massimi 60 e medi 17,82 durante la stagione irrigua che si intende estesa fino al 15 ottobre di ogni anno, e in misura di litri/sec massimi 20 con un volume complessivo annuo di mc 285.120 per l'uso domestico durante il periodo invernale, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare sottoscritto in data 31/05/2021 rep. n. 60, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
3. di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data collegata alla scadenza del diritto di antico riconoscimento che si rinnova salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 31/05/2021

"(... omissis ...)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 189 l/s (DMV base).

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del Deflusso Ecologico, nonché delle eventuali evoluzioni e dal Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po e delle sopravvenute normative in materia.

"(... omissis ...)"